

Edizione di martedì 27 maggio 2014

EDITORIALI

[Adesso ... cambiare tutto!](#)

di **Sergio Pellegrino**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Adempimenti per il recupero edilizio anche per il “piccolo condominio”](#)

di **Leonardo Pietrobon**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27, co.1 e 2, D.L. 98/11: determinazione del reddito e quadro LM](#)

di **Federica Furlani**

IVA

[Esportazione temporanea di beni con carnet ATA e regolarizzazione della mancata reimportazione](#)

di **Marco Peirola**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Detrazioni del 50 e 65% anche con finanziamento](#)

di **Nicola Fasano**

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Gestire il tempo o farsi gestire](#)

di **Michele D'Agnolo**

EDITORIALI

Adesso ... cambiare tutto!

di **Sergio Pellegrino**

In un **editoriale scritto dopo l'insediamento del Governo Renzi** ([*Fate qualcosa ... e fate presto*](#) del 24 febbraio scorso), avevamo evidenziato come questo rappresentasse una **sorta di "ultima spiaggia"** per il nostro Paese, da molti anni semplicemente "non governato".

Credo che il **risultato delle elezioni europee**, inaspettato ed eclatante nelle dimensioni, metta in risalto come la maggior parte degli italiani, **indipendentemente dal credo politico**, evidentemente condivida questa visione ed abbia posto nelle mani del Presidente del Consiglio un **mandato chiaro e pesantissimo**: quello di cercare di **cambiare l'Italia**, prima che sia davvero troppo tardi.

Tutti avvertiamo disperatamente la necessità di **uscire dall'immobilismo** di questi anni, di **non rassegnarsi al declino**: c'è l'esigenza di tornare a **guardare con speranza al futuro** e di avere una **"visione"**.

La **gravità della situazione** è evidente a tutti noi che svolgiamo questa professione e che viviamo a contatto con le imprese, sempre di meno e sempre in maggiore difficoltà: in giro troviamo tanta rassegnazione e anche la **nostra categoria** appare, anche per le proprie gravissime responsabilità, **disorientata e confusa**.

Bisogna avere il **coraggio di cambiare, tutto e subito, senza esitazioni**.

Questa esigenza si avverte in ogni settore della vita pubblica, ma in modo particolare nel nostro **sistema fiscale**, che deve essere profondamente **riscritto nelle regole** e **riformato nei protagonisti**.

L'**attuazione veloce e completa della legge delega** non può che rappresentare il primo passo in questo senso, ma da sola non è certo sufficiente.

Il **funzionamento del sistema** passa per una radicale **ridefinizione delle logiche** con le quali si muovono gli organi dello Stato chiamato a sovrintenderlo ed una loro **conseguente riorganizzazione**.

Ci vuole subito una **magistratura tributaria professionale**, pagata dignitosamente e che possa garantire tempi (e possibilmente esiti) accettabili per la definizione delle controversie fiscali.

L'alea che oggi informa il contenzioso tributario altera i normali rapporti tra contribuenti ed erario ed è un prezzo che semplicemente non possiamo più permetterci di pagare.

Ci vuole poi un'**amministrazione finanziaria** alla quale l'autorità politica non affidi più il compito di recuperare gettito ad ogni costo, ma quello, finalmente, di garantire piuttosto un serio ed efficace contrasto all'evasione vera.

Va **cambiato radicalmente l'approccio** nel rapporto Agenzia-contribuente, che, al di là di tutte le dichiarazioni di "marketing" di questi anni, oggi è profondamente sbagliato, in molti casi addirittura insano.

Per questo oggi che il Governo deve scegliere il **nuovo Direttore dell'Agenzia** sentire parlare di continuità rispetto alla gestione degli ultimi anni appare in evidente contrasto con quello spirito riformatore al quale in questa fase non è possibile rinunciare in alcun settore, figurarsi in uno così strategico come quello fiscale.

Si cambi quindi anche qui **con coraggio**, perché se vogliamo che questo Paese abbia una **minima speranza di risollevarsi** bisogna mettere le imprese nelle condizioni di poter lavorare senza il timore di un fisco rapace e privo di buon senso.

Ci vuole un **legislatore serio**, che rispetti i principi fondamentali del sistema e i diritti dei contribuenti: la **credibilità** è l'elemento più prezioso di uno Stato che voglia essere rispettato dai suoi cittadini e non può essere mai messa in gioco. Per restare alla cronaca delle ultime settimane, è evidente come vicende quali quella della Tasi e del pagamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni minino alla base questo rapporto.

Insomma, c'è **davvero tanto da cambiare** e possiamo soltanto sperare che ci sia il **coraggio di farlo** ad ogni livello ... a proposito, parliamo sempre dei politici, ma siamo proprio convinti che anche la nostra categoria non abbia bisogno di un **rottamatore per farci ripartire?**

IMPOSTE SUL REDDITO

Adempimenti per il recupero edilizio anche per il “piccolo condominio”

di **Leonardo Pietrobon**

Affrontando la tematica delle spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis DPR 917/1986, l'Agenzia delle entrate, con la [C.M. 11/E/2014 par. 4.3](#) già oggetto di commento in un [precedente intervento](#), ha trattato anche la questione legata alla **detrazione delle spese** sostenute dai c.d. “**condomini minori**”, ossia quegli interventi realizzati su **parti comuni di edifici residenziali**, per i quali, secondo la disposizione normativa, **l'unico soggetto legittimato alla fruizione della detrazione è il condominio**.

In particolare, la questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle entrate riguarda la **spettanza o meno della detrazione** in commento, nel caso in cui nello specifico caso **non sia ricada all'interno dell'obbligo giuridico di costituzione del condominio**.

A tal proposito l'Agenzia, in estrema sintesi afferma che ai fini della detrazione **è necessario in ogni caso la costituzione del condominio**, mediante la richiesta di attribuzione del relativo codice fiscale, al fine di procedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti propedeutici all'accesso alla detrazione in materia di recupero del patrimonio edilizio.

A fine di sostenere tale “tesi” l'Amministrazione finanziaria richiama i concetti già espressi nella [R.M. 45/E/2008](#) e nella precedente **R.M. 204/E/2000**, nonché la relativa giurisprudenza citata.

Da un punto di vista giuridico, secondo quanto riportato nella R.M. 45/E/2008 che richiama la sentenza della Corte di Cassazione 10 settembre 2004 n. 18226, “**la nascita del condominio si determina “... <ex se> e <ope iuris>, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più? soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento”**”.

Sulla base di tale concetto, l'Agenzia ritiene, quindi, l'esistenza del concetto di condominio, sotto la definizione innovativa di “condominio minimo”, nei casi in cui vi sia la **presenza di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini** (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini). In tal caso, risulteranno applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta

eccezione dell'articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell'amministratore (nonché? l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più? di dieci condomini).

Assumendo, quindi, come valida la tesi dell'Agenzia delle entrate **si realizza l'esistenza di un condominio** anche in **presenza di un numero pari a due di unità abitative costituenti un unico e singolo edificio per il solo fatto che condividono il suolo oggetto di frazionamento**.

La tesi secondo cui si è in presenza di un "condominio minimo", **anche se non esiste la costituzione giuridica dello stesso**, per certi aspetti appare una forzatura rispetto alla normativa di riferimento, che in alcun modo cita i concetti ripresi dall'Agenzia delle entrate e con riferimento alla detrazione in commento pone la necessità di prestare maggiore attenzione rispetto alle situazioni tradizionali. Assumendo, comunque come valida la tesi dell'esistenza del condominio minimo proposta dall'Agenzia, ossia quel **condominio che non ha nominato un amministratore**, pone nelle condizioni i condòmini di **chiedere l'attribuzione del codice fiscale**, nonché, ai fini della detrazione del recupero del patrimonio edilizio, di procedere **all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti**. Tale aspetto procedurale, con riferimento alla richiesta di attribuzione del codice fiscale al condominio, è necessario, in primo luogo, al fine di **indicarlo nei bonifici di pagamento** delle spese, in quanto, costituisce la prima condizione per la corretta attribuzione della detrazione.

Dal punto di vista operativo, poi, secondo quanto già indicato nella **C.M. n. 57/E/1998**, i **pagamenti** delle spese possono essere **effettuati**, indifferentemente, **dal conto corrente bancario o postale del condominio** (minimo) o **da quello di uno dei condòmini**, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito.

Naturalmente per la **spettanza della detrazione** in capo ai condòmini vale comunque l'applicazione della regola generale, secondo cui la stessa è **attribuita in base alle spese effettivamente sostenute** da ciascuno.

Oltre a tale aspetto, l'Agenzia richiama la necessità, sulla base **del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2.11.2011 Prot. n. 2011/149646**, di avere a disposizione la **delibera assembleare** che approva l'esecuzione di lavori di recupero, anche nei casi di "condominio minimo", nonché le fatture di spesa intestate al condominio.

Per quanto concerne la **ripartizione delle spese** da sostenere il criterio oggettivo da seguire è quello dei **millesimi di proprietà** o di altri criteri oggettivi previsti dall'art. 1123 del codice civile.

In sintesi, quindi, un condominio "minimo" deve:

1. chiedere l'**attribuzione del codice fiscale**;
2. **eseguire i pagamenti da un proprio c/c bancario o postale** dedicato o mediante

l'utilizzo di un c/c di uno dei condòmini delegato dagli altri componenti all'esecuzione dei pagamenti, indicando il codice fiscale del condominio stesso;

3. **fare emettere le fatture di spesa mediante l'indicazione del proprio codice fiscale;**
4. **conservare la delibera assembleare** che approva l'esecuzione dei lavori.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27, co.1 e 2, D.L. 98/11: determinazione del reddito e quadro LM

di **Federica Furlani**

I soggetti che nel corso del 2013 si sono avvalsi **del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, naturale "sostituto" del precedente regime dei minimi devono compilare il **quadro LM** del modello Unico PF 2014.

Va innanzitutto precisato che **non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD)** in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta; pertanto, qualora il contribuente nel corso dell'anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l'accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l'apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.

Il **reddito di impresa o di lavoro autonomo** dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla **differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione**; concorrono altresì alla formazione del reddito le **plusvalenze** e le **minusvalenze** dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cd. "**principio di cassa**", e cioè in considerazione del **momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa**, tanto per i redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione, che per quelli d'impresa.

Le **istruzioni al quadro LM** specificano cosa va indicato tra i componenti positivi di reddito (rigo LM2) e i componenti negativi di reddito (rigo LM5).

In particolare a **rigo LM2 (totale componenti positivi)** va indicato:

- l'ammontare dei **ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR**, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- **l'ammontare lordo complessivo dei compensi**, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Tali compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde e al lordo (invece) della maggiorazione del 4%.
- l'ammontare delle **sopravvenienze attive realizzate**;
- l'ammontare delle **plusvalenze attive conseguite**. In particolare:
 - l'ammontare delle **plusvalenze patrimoniali** di cui **all'art. 86 Tuir**, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi;
 - l'ammontare delle **plusvalenze patrimoniali determinate ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, Tuir, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009**, ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. Le **minusvalenze** sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel rigo LM5 (totale componenti negativi);
- l'ammontare degli **altri componenti positivi incassati** nel presente periodo d'imposta, che concorrono a formare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

E' importante precisare che, in applicazione del principio di cassa, **la plusvalenza realizzata** per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei minimi sarà pari **all'intero corrispettivo di cessione**. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta **in cui è percepito il corrispettivo**. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articoli 86 e 101 Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di **rateizzazione del corrispettivo**, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va invece indicato l'ammontare:

- degli **acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d'imposta;**
- delle **spese relative a beni ad uso promiscuo** che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono **deducibili nella misura del 50%** dell'importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia: pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%;
- dei **canoni di leasing pagati** nel presente periodo d'imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
- delle **spese per omaggi, vitto e alloggio**. Dette spese possono essere portate in deduzione per l'intero importo pagato se inerenti all'esercizio dell'attività;
- del *costo di acquisto dei beni strumentali* per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d'imposta;
- delle **sopravvenienze passive realizzate** nel presente periodo d'imposta;
- delle altre **spese sostenute** nel presente periodo d'imposta.

Si precisa infine che, dal reddito così determinato (differenza tra componenti positivi e negativi), si devono **dedurre per intero i contributi previdenziali e assistenziali versati** nel presente periodo d'imposta in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

IVA

Esportazione temporanea di beni con carnet ATA e regolarizzazione della mancata reimportazione

di **Marco Peirolo**

In caso di invio all'estero (Paesi extra-UE) di **merci per esposizioni, materiale professionale o campioni commerciali**, è necessario individuare la **procedura doganale** da espletare.

Il regime doganale consigliabile è quello dell'**esportazione temporanea** con utilizzo del "**carnet ATA**", laddove l'acronimo sintetizza le denominazioni del regime di ammissione temporanea nelle lingue francese e inglese (Admission Temporaire – Temporary Admission).

Si tratta di un **documento doganale internazionale**, istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961 (ratificata in Italia con il D.P.R. n. 2070/1963), successivamente sostituita dalla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 (ratificata in Italia con la L. n.479/1995).

La finalità di tali Convenzioni è quella di:

- **facilitare e favorire il movimento internazionale** di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese membro dell'Unione europea per la temporanea esportazione ed importazione, nonché il transito delle merci;
- **garantire** alla dogana del Paese di importazione la **riscossione dei diritti doganali** dovuti in conseguenza della **mancata riesportazione delle merci**.

I **fogli interni del carnet**, il cui colore cambia a seconda dell'uso a cui sono destinati, sono formati da:

- una **parte fissa** (detta souche o counterfoil), che fornisce la **prova** dei vari passaggi delle merci attraverso le frontiere;
- una **parte staccabile** (detta volet o voucher), che viene trattenuto dalla dogana e che costituisce la **dichiarazione doganale**.

L'utilizzo del suddetto documento doganale è valido per l'esportazione temporanea di merci verso Paesi non facenti parte dell'Unione europea e **aderenti alla convenzione ATA**, la cui lista è consultabile all'indirizzo <http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm>; solo per Taiwan occorre richiedere un carnet specifico, denominato CPD China-Taiwan.

Attraverso il carnet ATA **si evitano di pagare i dazi e l'IVA** alla dogana, purché le merci siano reimportate entro i termini indicati nel documento, che non possono in ogni caso eccedere quello di validità del carnet stesso (pari a 12 mesi). Rispetto, pertanto, alla normale procedura di esportazione ed importazione temporanea, risultano **semplificate le operazioni di sdoganamento** e il titolare del carnet è **esonero** dall'obbligo di depositare, presso la dogana del Paese di importazione, una **cauzione** o l'ammontare dei diritti doganali a garanzia della mancata riesportazione delle merci.

La richiesta del carnet deve essere rivolta alla **Camera di Commercio territorialmente competente**, previa prestazione di un'apposita cauzione.

In breve:

- la **presentazione del carnet all'Ufficio doganale**, al fine di beneficiare del regime di temporanea esportazione, equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione;
- l'**accettazione del volet di ammissione temporanea** equivale all'autorizzazione del regime.

L'Ufficio al quale viene presentato il carnet funge da **Ufficio di vincolo al regime**.

Come precisato dalla [nota dell'Agenzia delle Dogane 21 maggio 2014, prot. n. 57732](#), è possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea presso **qualsiasi Ufficio di uscita** dal territorio doganale comunitario, a prescindere da quello di emissione del carnet ATA. Conseguentemente, **in caso di mancata reimportazione delle merci**, la dichiarazione di esportazione dovrà essere presentata all'Ufficio dove, a suo tempo, erano state effettuate le formalità di esportazione temporanea.

È il caso, infatti, di osservare che in caso di vendita, anche parziale, delle merci temporaneamente esportate:

- il soggetto titolare del carnet deve richiedere al competente Ufficio doganale la **regolarizzazione dell'operazione**, con presentazione di apposita dichiarazione doganale definitiva, da redigere su modello DAU;
- la dogana di esportazione **invalida il volet** e la matrice reimportazione del carnet, nonché **vista l'esemplare n. 3 del DAU**, attestando l'avvenuta esportazione definitiva delle merci al fine di accedere allo svincolo della garanzia.

In questa ipotesi, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la vendita in esame – avendo per oggetto beni già esistenti in territorio estero – **non dà luogo ad una cessione all'esportazione**, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, la stessa **non genera plafond** per l'operatore nazionale.

La nota del Dipartimento delle dogane 5 giugno 2000, n. 839 si riferisce, in modo specifico,

alla **tentata vendita**. Tuttavia, gli istituti doganali richiamati nel documento di prassi, riguardanti il regime della temporanea esportazione e l'utilizzo del carnet ATA, sono applicabili anche alle **merci per esposizioni**; le fiere mercato, in particolare, al pari della tentata vendita, rientrano nel traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione ex art. 214, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, per cui dovrebbero essere assoggettate allo stesso regime IVA.

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazioni del 50 e 65% anche con finanziamento

di **Nicola Fasano**

Spese per il **recupero del patrimonio edilizio** e per il **risparmio energetico** detraibili anche in caso di pagamento effettuato **direttamente dalla società di finanziamento**. L'Agenzia delle entrate, con i chiarimenti resi nella [circolare 11/E/2014](#) ha, fra l'altro, finalmente espresso in via ufficiale tale interpretazione, dettando le condizioni in presenza delle quali la detrazione può essere fruita. Si tratta di un chiarimento atteso, soprattutto ora che il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per il **recupero del patrimonio edilizio è pari a 96.000 euro** e il sostenimento di tali rilevanti oneri necessita **spesso dell'erogazione di un finanziamento**.

Nel caso in cui il prestito venga **erogato dalla finanziaria al contribuente** che poi con la somma ricevuta provvede al pagamento delle spese, in presenza di tutte le condizioni necessarie per fruire dell'agevolazione, non ricorrono particolari criticità, in quanto, il bonifico è effettuato dal soggetto interessato alla detrazione che potrà essere fruita **nell'anno di esecuzione del bonifico**, a nulla rilevando i rapporti "interni" fra contribuente e finanziaria.

Con la circolare 11/E/2014, l'Agenzia delle entrate è arrivata a conclusioni sostanzialmente analoghe anche nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici **sia materialmente effettuato dalla società finanziaria** che ha concesso un finanziamento al contribuente. Quest'ultimo, secondo le Entrate, può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un **bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento** (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la **ritenuta del 4%** (secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

Anche in questo caso, peraltro, **l'anno di sostenimento** della spesa sarà quello di **effettuazione del bonifico da parte della finanziaria** al fornitore della prestazione, restando in sostanza ininfluenti i rapporti fra il contribuente e la società che ha erogato il prestito, che danno luogo in definitiva a mere movimentazioni finanziarie.

Rimane ferma, ovviamente, la necessaria sussistenza degli **altri presupposti** per la fruizione delle detrazioni.

Viene pertanto **confermata** e puntualizzata la presa di posizione di alcune direzioni regionali in esito a istanze di interpello sul tema.

Peraltro, nel caso in cui la società finanziaria non abbia eseguito il bonifico correttamente (per esempio **omettendo** il richiamo alla normativa agevolativa) dovrebbe essere **applicabile** il principio espresso dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 55/E/2012](#) secondo cui è possibile ripetere il pagamento alla ditta beneficiaria mediante un **nuovo bonifico bancario/postale** nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. Fermo restando che, in tal caso, **l'anno di sostenimento** della spesa è da ritenersi quello in cui è stato **eseguito i bonifico "corretto"**.

E chiaro che per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di **restituzione** alla finanziaria dell'importo originariamente pagato.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Gestire il tempo o farsi gestire

di **Michele D'Agnolo**

Mai come in questo periodo dell'anno i commercialisti sentono la necessità di utilizzare al meglio la risorsa scarsa per antonomasia, che è il loro **tempo**.

Ma il ragionamento vale anche per avvocati, consulenti del lavoro, medici, ingegneri e quant'altri. Svolgiamo tutti professioni che divorano il tempo. Al finir della giornata, infatti, c'è sempre il cliente che ha bisogno della parola in più, il fascicolo da riguardare, la circolare da approfondire. Ci sono poi le pratiche che sembrano semplici ma a mezza via ti accorgi che avevi soltanto toccato la punta di un iceberg. E a quel punto ti tocca affrontarle fino in fondo.

Per esercitare una attività professionale è quindi fondamentale **gestire il proprio tempo**. Non sarà mai un discorso risolutivo ma piuttosto una lotta continua con il destino per cercare di ottimizzare la gestione concomitante di una pluralità di progetti, spesso non completamente sotto il nostro controllo.

Il professionista che lavora in uno studio di piccole e medie dimensioni dovrà peraltro **conciliare molte funzioni concomitanti**: non solo quelli relativi alle pratiche che esegue personalmente, ma anche l'aggiornamento, la pianificazione e il controllo dell'operato dei collaboratori e dipendenti, le relazioni con la clientela.

Il rapporto con il tempo e la possibilità di migliorarne la gestione dipende in primo luogo dalla nostra capacità di concentrazione e dalla nostra tendenza ad essere eccessivamente ansiosi o procrastinatori.

Spesso però sono le piccole cose a farci perdere tempo. Il fascicolo che non si trova, il PC che non si accende, la stampante che non si collega o è rimasta senza toner o carta, il cliente che non risponde alle nostre richieste di documenti o chiarimenti.

Da questo punto di vista si può intervenire innanzitutto **organizzando in maniera lean il proprio posto di lavoro** e la propria valigetta e mantenendoli costantemente in condizioni di efficienza. Le cose che servono dovranno essere tutte presenti prima di iniziare a lavorare. Verifichiamo prima di cominciare se la stampante ha toner e carta, se abbiamo le pratiche che ci servono per svolgerle durante la giornata. Le cose che servono dovranno essere vicine, mentre quelle che non servono non dovranno proprio esserci, e quelle che servono di rado potranno essere tenute più lontane.

Quante volte ci ritroviamo a metà mattina con la penna che non scrive, o la cucitrice sparita o senza i punti o non abbiamo dove segnare un appunto mentre siamo al telefono.

Ma forse più notevoli perdite di tempo derivano dalle **interruzioni** dei clienti e dei colleghi, queste ultime frequentissime e per molti versi inevitabili soprattutto quando si lavora in squadra. Tutti abbiamo bisogno di micro-informazioni o di scambiare un parere veloce. Si dice però che servono molti minuti per riconcentrarsi quando si viene interrotti. Ecco allora che **contingentare il proprio tempo** recependo i quesiti per esempio via mail e rispondendo in maniera rapida ma soltanto in determinate fasce orarie della giornata con spazi dedicati ai collaboratori e ai clienti può essere un sistema per riuscire ad essere più produttivi. Attraverso la nostra costanza le nostre controparti dovranno acquisire la fiducia che il nuovo sistema funziona.

Un altro sistema per liberare tempo è quello di verificare frequentemente, anche più volte al giorno, se **le cose che dobbiamo fare sono veramente di nostra pertinenza** o non potrebbero piuttosto essere svolte dai nostri collaboratori, clienti o fornitori. Nella nostra generosità molto spesso ci impegniamo, più o meno inconsapevolmente, a fare anche il lavoro degli altri.

Più difficile è gestire il tempo quando troviamo il funzionario impreparato o la pratica si blocca presso un pubblico ufficio per un problema informatico: anche qui perdite di tempo e arrabbiate a profusione, ma su questo aspetto abbiamo al momento meno possibilità di influenzare positivamente i processi.

Anche **le ore della giornata non sono tutte uguali**. Ognuno di noi ha il suo bioritmo e rende di più in certe ore del giorno mentre è più addormentato o assente in altre. La stanchezza inoltre tende ad aumentare con l'incedere del giorno. Non è un caso se negli ospedali l'attività operatoria viene possibilmente concentrata al mattino presto, mentre le visite ai pazienti che devono essere dimessi sono eseguite solo nel tardo pomeriggio.

Nello svolgimento dell'attività professionale un ruolo importantissimo nell'ottimizzazione del tempo è giocato dal **benessere personale e dalla motivazione**. Un professionista carico di energia e di buonumore è in grado di spostare letteralmente le montagne in pochi secondi, mentre uno demotivato e scarico alle volte è meglio ne prenda atto e vada a casa a riposarsi.

La **gestione delle riunioni** ci può aiutare ad evitare di organizzarne o subirne molte e di preparare bene quelle veramente indispensabili, fissando tempi stretti ma non irrealistici e obiettivi precisi, e cercando di fare in modo che tutti arrivino puntuali e preparati al meeting. Si possono utilizzare, ove opportuno, strumenti di comunicazione a distanza per evitare gli spostamenti. Per riunione si intende non solo formali consessi dal consiglio di amministrazione in su ma qualsiasi incontro con un cliente, fornitore, collaboratore, collega, ecc...

Anche un **oculato utilizzo dei tempi morti**, può condurre a risultati molto buoni. Oggi abbiamo più o meno tutti trasferimenti in auto o con i mezzi pubblici e attese che possono essere

occupati per esempio, per piccole risposte telefoniche o mail. A volte ci sorbiamo consigli di amministrazione o corsi formativi dove solo il 20% di quello che ci verrà detto è effettivamente interessante e rilevante. Ecco che, in questi casi, poter inviare o ricevere delle mail o degli SMS “sotto traccia” ci può permettere di recuperare anche qui molti minuti. Non tutte le attività sono però adatte per essere gestite nei tempi morti, in quanto la distrazione è sempre in agguato. Vanno evitate possibilmente attività di calcolo o comunque quelle che richiedono la maggiore precisione.

Una **gestione consapevole della posta elettronica** dello studio può anch'essa dare una mano. La politica dello studio dovrebbe essere orientata a evitare le risposte di lettura e a limitare la copia carbone, con una prudente valutazione di opportunità da esercitare caso per caso. La *carbon copy* è infatti un potente strumento per esimersi da responsabilità, ma spesso creatore di inefficienze e ingolfamenti decisionali, soprattutto quando i clienti sono medie e grandi aziende.

La legge di Parkinson dice peraltro che un lavoro da svolgere tenderà ad utilizzare tutto il tempo disponibile. Come mai quando siamo di fretta riusciamo a fare le cose in metà del tempo di quando invece ne abbiamo? È bene quindi **contingentare anticipatamente il tempo** da dedicare alle singole cose da fare.

Ci possono aiutare molto anche **tenere uno scadenziere e una lista di cose da fare** che ci permettono di ristabilire le priorità, senza avere per forza di cose tutti i fascicoli “a vista”. La lista dovrà meglio comprendere una valutazione di priorità e una stima del tempo ritenuto necessario a eseguire ciascun compito che ci siamo presi. Agenda e to-do list possono essere anche computerizzate e sincronizzate con i nostri mille gadget tecnologici e collegate con il gestionale di studio. Tutti questi strumenti funzionano molto bene se vengono usati con la necessaria assiduità.

Per la gestione dei progetti può essere utile un diagramma di gantt, che mostri anche visivamente lo stato di avanzamento dei lavori.

Una volta definito un elenco di cose da fare è **importante in particolare darsi delle priorità**. Per prioritizzare efficacemente il nostro tempo dobbiamo **distinguere le cose urgenti da quelle importanti**. Tutte le attività sono valutate secondo quattro criteri:

1. importante e urgente: attività da eseguire al più presto e di persona;
2. importante e non urgente: attività a cui porre una scadenza e da eseguire personalmente;
3. non importante e urgente: attività da delegare se possibile;
4. non importante e non urgente: attività da eliminare.

Naturalmente, siccome siamo in balia di molte incertezze, la **pianificazione dovrà essere elastica**, cioè rivista frequentemente e con elasticità per gestire le non poche insorgenze che si presenteranno.

La gestione del proprio tempo richiede costanza, perché risparmiare tempo è come mettere le monetine dentro a un salvadanaio, ma i risultati potranno essere notevoli e non si faranno attendere.